

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) PRINCIPE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore TOMMASO VITO RUSSO

Nella seduta del 21/03/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

## FATTO

La ricorrente, titolare di un prestito personale concesso dalla banca resistente, incorreva in ritardi nel pagamento di n. 3 rate, che regolarizzava "in tempi celeri". A seguito di verifiche effettuate presso i sistemi di informazione creditizia, si avvedeva dell'esistenza di una segnalazione negativa a suo carico, relativa al predetto finanziamento. Inoltrava, pertanto, formale reclamo, lamentando l'illegittimità della segnalazione per mancanza di preavviso e chiedendone l'immediata cancellazione. L'intermediario, nel riscontro al reclamo, deduceva di aver ottemperato al preavviso di segnalazione, all'uopo allegando "mere comunicazioni di posta ordinaria".

In virtù della disciplina di riferimento avanza, pertanto, richiesta di immediata cancellazione della segnalazione.

La ricorrente chiede:

- "l'immediata cancellazione della segnalazione negativa censita a carico del consumatore per il contratto di credito summenzionato, presso tutte le banche dati private o centrali rischi finanziari presso le quali è censita";

- “il risarcimento del danno all’immagine e reputazione commerciale subito”, da liquidarsi in via equitativa;
- la refusione delle spese legali, pari ad € 200,00.

L’intermediario, allegando l’estratto conto, afferma che la ricorrente ha accumulato numerosi insoluti che hanno legittimato la contribuzione del nominativo nei Sistemi di informazioni creditizie. Deduce, inoltre, che le Condizioni generali di contratto, sottoscritte dalla mutuataria, sanciscono i presupposti per la segnalazione e che ha provveduto ad avvisare la ricorrente della registrazione dei suoi dati mediante l’invio a mezzo Postel dei relativi avvisi all’indirizzo di residenza comunicato dalla cliente all’atto della sottoscrizione del contratto.

Con riguardo al mezzo utilizzato per la spedizione dei preavvisi, oltre a rimarcare che il Codice Deontologico non impone alcuna forma specifica, fa presente che “l’espressa annotazione del lotto della relativa data di invio (...) inequivocabilmente costituisce prova della spedizione, dalla quale consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale, che la comunicazione sia pervenuta e sia stata ricevuta dal destinatario”. Richiama, sul punto, il provvedimento n. 1717817 del 18/03/2010 del Garante della Privacy, nonché la decisione n. 9150/16 del Collegio ABF di Milano.

Fa presente, altresì, che la ricorrente era perfettamente a conoscenza del suo stato di insolvenza, avendo ella stessa ammesso di aver rimborsato il finanziamento con irregolarità.

Conclude per il rigetto del ricorso, anche in relazione alla richiesta di risarcimento dei danni subiti, priva di supporto probatorio, e alla domanda di rimborso delle spese legali, stante la facoltatività della difesa tecnica.

## DIRITTO

La controversia attiene alla presunta illegittimità della segnalazione del nominativo della ricorrente in un SIC privato, in quanto avvenuta in assenza di preavviso. Sul punto, va richiamata la consolidata giurisprudenza dell’Arbitro secondo cui la legittimità della segnalazione sussiste al ricorrere di due presupposti: da un lato, la veridicità sostanziale dei fatti di inadempimento segnalati; dall’altro, il rispetto delle prescrizioni procedurali che impongono al segnalante di preavvisare il cliente della sua prossima iscrizione.

Il presupposto sostanziale appare incontrovertito, posto che la stessa ricorrente afferma di essere incorsa in ritardo nel pagamento di n. 3 rate e che tali irregolarità nei pagamenti risultano dall’estratto conto (cfr. all. 1 e 2 alle controdeduzioni). La visura prodotta in atti mostra, in effetti, che i ritardi segnalati riguardano i mesi di novembre e dicembre 2015 e gennaio 2016 e che il numero massimo di rate pagate con ritardo è pari a tre. L’evidenza prodotta dalla banca, che riporta la “serie storica delle insolvenze”, dimostra che il finanziamento è stato caratterizzato, sin dall’inizio, da irregolarità nel pagamento delle rate.

Con riferimento al presupposto formale, la resistente versa in atti tre solleciti di pagamento (già allegati alla risposta al reclamo) recanti il preavviso di segnalazione di cui all’art. 4 del Codice Deontologico, dai quali risultano soltanto le date di invio (27.10.2014, 4.05.2015 e 26.10.2015).

L’art. 125 T.U.B. dispone, al comma 3, che “I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L’informativa è resa unitamente all’invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma”.

Per giurisprudenza consolidata di questo Arbitro, emersa peraltro a seguito della pronuncia del Collegio di coordinamento n. 3089/2012, nell'ipotesi in cui un intermediario abbia segnalato un proprio cliente in un SIC (Sistema Informativo Creditizio) e non riesca a fornire la prova dell'invio del necessario preavviso di segnalazione a mezzo di posta raccomandata od altro mezzo di trasmissione equivalente, ma allegghi di averlo inviato mediante altro servizio (nel caso di specie Postel) offrendo copia delle missive asseritamente spedite, rimane in capo all'intermediario segnalante l'onere di provare la conoscenza della comunicazione da parte del destinatario, non potendo peraltro avvalersi della presunzione di cui all'art. 1335 c.c.

L'intermediario non ha ottemperato a tale onere.

Dalla documentazione versata in atti, nonché dalle deduzioni delle parti, deve pertanto dedursi in ordine alla illegittimità della segnalazione contestata; infatti – ancorché l'intermediario ritenga di aver diligentemente assolto agli obblighi di preavviso imposto dall'art. 4.7 del Codice deontologico – questi ha utilizzato un mezzo (qual è il servizio Postel) che non pare idoneo ad integrare i requisiti necessari per poter conseguire la prova legale circa l'effettivo invio e la relativa ricezione dell'informazione dell'imminente segnalazione presso i SIC.

Pertanto, la rilevata illegittimità della segnalazione determina il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere la cancellazione del proprio nominativo nei sistemi di informazione creditizia.

Di contro, deve essere rigettata la domanda risarcitoria poiché, a causa dell'irregolare andamento dei pagamenti e dei ritardi accumulati, non può ritenersi che la pur illegittima segnalazione sia stata idonea a ledere la reputazione del ricorrente.

Peraltro, secondo giurisprudenza costante di questo Arbitro, la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente non può essere accolta laddove questi non indichi neppure minimamente gli elementi costitutivi della lesione subita, limitandosi a segnalare i motivi di pretesa illegittimità della segnalazione subita; ciò in quanto, nel vigente ordinamento, il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, ( Cfr. Cass. civ., sez. I, 08-02-2012, n. 1781; Cass. civ., sez. III, 19-01-2007, n. 1183), sì che la scorrettezza della condotta del convenuto non è sufficiente a fondare un credito risarcitorio il quale può costituire giusta causa di uno spostamento patrimoniale solo quando l'attribuzione al danneggiato di una somma di denaro sia diretta ad eliminare le conseguenze del danno subito (cfr. Coll. Coord. Dec. 3089/2012).

Parimenti da non accogliere la richiesta di rifusione delle spese legali in quanto non presente nel reclamo.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario si attivi per la cancellazione della segnalazione contestata.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 3740 del 06 aprile 2017

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS